



Comune di Gessate

PROVINCIA DI MILANO
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1
TEL. 02/959299.1 – FAX 02/95382853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 del 26-03-2010

COPIA

Oggetto:	APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI GESSATE E LA SOCIETA' FAR.COM. S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONDUZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE.
-----------------	--

L'anno duemiladieci, addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:15, presso la sede municipale, appositamente convocati, si sono riuniti gli assessori comunali, per deliberare sulle proposte all'ordine del giorno della seduta.

Dei componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

LEONI MARIO GIUSEPPE	P
ROMEO FRANCESCO	P
TAUSCHECK ROBERTO	P
PIROZZI GIOVANNI	A
BALCONI ANTONIO	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco LEONI MARIO GIUSEPPE e partecipa il Segretario Comunale LIVERANI MINZONI MASSIMO.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 33 IN DATA 26/03/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI GESSATE E LA SOCIETA' FAR.COM S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONDUZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE.

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 42 del D. L.vo N. 267/2000;
- l'articolo 49 – I comma – del D. L.vo N. 267/2000 e l'articolo 34 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Gessate: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";
- l'articolo 15 della legge del 20/11/2009 N. 166 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, N. 135 - di adeguamento alla disciplina comunitaria della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo il quale: *"All'articolo 23 -bis del decreto-legge 25 giugno 2008, N. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, N. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «(omissis) le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali»;*

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Dato atto che:

- con delibera di Giunta Regionale N. VIII/1970 del 30/03/2009 è stata istituita la seconda sede farmaceutica nel territorio del comune di Gessate (zona sud), la cui delimitazione territoriale risulta dal provvedimento relativo alla pianta organica allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2008;
- con nota della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità, prot. N. HI.2009.0021893 del 12/06/2009, è stata avanzata all'Amministrazione Comunale di Gessate formale offerta di prelazione della sede farmaceutica di nuova istituzione;
- con delibera di Consiglio Comunale N. 27 del 26/06/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato ritualmente esercitato il diritto di prelazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 02/04/1968, N. 475, e ciò ai fini dell'assunzione della titolarità della farmacia n. 2 a favore dell'Amministrazione Comunale di Gessate;
- con la predetta delibera di Consiglio Comunale N. 27/2009 si è demandato ad un successivo provvedimento la decisione in ordine alla definizione delle modalità più appropriate per la gestione della farmacia di nuova istituzione;

- con deliberazione di C.C. N. 56/2009, esecutiva, è stato approvato l'affidamento, in favore della Società FAR.COM. s.r.l., della gestione della farmacia n. 2 (zona sud) nonché il relativo Statuto della Società costituita con atto rogato per Notaio Enrico Bellezza in data 03/12/2003 e partecipata dalle amministrazioni comunali di Melzo, Vignate, Pioltello, Pessano con Bornago, Truccazzano, Pozzuolo Martesana e Vizzolo Predabissi demandando alla Giunta Comunale l'approvazione del contratto di servizio recante la disciplina normativa ed economica dei rapporti reciprocamente intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e la Società predetta;
- con determinazione di impegno N. 568/2009, è stato assunto idoneo impegno di spesa per l'acquisizione, da parte del Comune di Gessate (Mi), di una quota del capitale sociale della Società Far.Com. s.r.l. con sede in Via Martiri della Libertà, N.18 - 20066 Melzo (Mi).

Decisione

La GIUNTA COMUNALE, ad unanimità dei presenti, DELIBERA:

- 1) di approvare il contratto di servizio, recante la disciplina normativa ed economica dei rapporti reciprocamente intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e la Società FAR.COM. s.r.l. con sede in Via Martiri della Libertà, N.18 - 20066 Melzo (Mi), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato "B");
- 2) di dare atto che il contratto di servizio predetto è articolato in numero 18 articoli ed un allegato (allegato "C") in ordine alla clausola di copertura dell'eventuale propria perdita d'esercizio, da ripianare entro l'esercizio successivo;
- 3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa e che l'impegno per l'acquisizione, da parte del Comune di Gessate (Mi) di una quota del capitale sociale della Società Far. Com s.r.l., è già stato assunto con la citata determinazione N.568/2009;
- 4) di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali, ogni adempimento conseguente il presente provvedimento, ivi inclusa la sottoscrizione dell'allegato contratto di servizio.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dr. LEONI MARIO GIUSEPPE



Il Segretario Comunale
F.to Dr. LIVERANI MINZONI
MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000.

Gessate, 08-04-2010



La Responsabile Servizio Affari Generali
F.to D.ssa FACCHINETTI
ROSAMARINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 08-04-2010 al 22-04-2010, con/senza opposizioni ed è diventata esecutiva in data 18-04-2010 ai sensi dell'Art. 134, co.3, del D.Lgs. n.267/2000.

Gessate,



La Responsabile Servizio Affari Generali
D.ssa FACCHINETTI ROSAMARINA

Copia conforme all'originale

Gessate, 08-04-2010



La Responsabile Servizio Affari Generali
D.ssa FACCHINETTI ROSAMARINA

Rosamarina Facchinetti

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – I COMMA – DEL D.L.VO N. 267/2000 E ARTICOLO 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI GESSATE)

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI GESSATE E LA SOCIETA' FAR.COM. S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONDUZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE.

Sul prese atto esprimo **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.

Gessate, 26 MAR. 2010



Responsabile del Servizio Affari Generali
D.ssa Rosamarina Facchinetti
Rosamarina Facchinetti

Sul prese atto esprimo **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile dell'atto.

Il presente provvedimento non comporta spesa; l'impegno per l'acquisizione, da parte del Comune di Gessate (Mi), di una quota del capitale sociale della Società Far. Com. s.r.l., è già stato assunto con determinazione N.568/2009.

La spesa viene imputata ai seguenti capitoli:

Numero Impegno	Codice Intervento	Capitolo	Importo

del Bilancio..... che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria.

L'entrata viene introitata al seguente capitolo:

Numero Accertamento	Codice Risorsa	Capitolo	Importo Euro

del Bilancio

Gessate, 26 MAR. 2010



La Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Renata Capitano
Renata Capitano

Sul prese atto esprimo **PARERE FAVOREVOLE** di conformità all'ordinamento giuridico.

26 MAR. 2010

Il Segretario Comunale
Dott. Massimo Liverani Minzoni
Massimo Liverani Minzoni



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

(Provincia di))

Rep.n.....

ALLEGATO B
ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N. 23 del 26 MAR. 20

CONTRATTO DI SERVIZIO FAR.COM S.r.l.

L'anno , addi del mese di alle ore nel Palazzo Comunale, avanti a me in qualità di del Comune di e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97 del D.Lvo n.267/2000, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i Sigg.:

, nata a , residente in

, nella sua qualità di

, delega alla firma del presente con Deliberazione di

Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge, che si allega al presente atto sub "A" senza gli allegati, la quale dichiara di agire in nome, per conto ed in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di , ai sensi dell'art.107 D.lgs 267 2000, C.F. , nel seguito definito "COMUNE".

La società FAR.COM. s.r.l., con sede in Melzo (MI), Via Martiri della Libertà n.18. codice fiscale, partita iva e numero iscrizione al registro imprese 04146750965, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Gianni Terribile in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 11 maggio 2007, nel seguito definito "SOCIETA'", così come risulta dal certificato della Camera di Commercio che si trova depositato presso la Segreteria comunale;

far.com.srl
via martiri della libertà_18
20066 melzo_mi_italia
t.+39 02 95001680_f.+39 02 95001689
info@farcom.it www.farcom.it



far_com_

PREMESSO

1. che con Atto del Consiglio Comunale n. _____, del _____ esecutiva, il Comune di _____ ha deliberato di affidare ad una società a responsabilità limitata, ai sensi dell. 113 del D.lgs 267/2000, la gestione delle farmacie di cui è titolare, nel rispetto della norma vigente in materia;
2. che a seguito dei riscontri documentali sulle procedure da individuate nell'art. 113 /bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 è apparso di interesse per il COMUNE assegnare la gestione del servizio farmacie alla società FAR.COM. s.r.l., di cui è socio così come risulta dalla citata deliberazione consiliare n. _____ ;
3. che la società **FAR.COM. s.r.l.** è stata costituita, con atto del notaio Enrico Bellezza, in data 3 dicembre 2003 con la finalità di gestire, inizialmente, la farmacia comunale, in un contesto di gestione efficiente ed economica d'impresa, attuando una distribuzione ed un utilizzo delle risorse umane più mirate alle esigenze delle singole farmacie, ottimizzando la gestione degli acquisti, in virtù della maggior forza contrattuale, dovuta soprattutto dagli elevati quantitativi acquistati;
4. che l'art 113 c. 11 D.Lgs. 267/2000, prevede l'attivazione del "Contratto di Servizio" stabilendo decorrenza e contenuti, a regolamentazione dei rapporti tra SOCIETA' e COMUNE;
5. che il COMUNE con la già citata deliberazione consiliare n. _____ del _____ esecutiva, e la SOCIETA' hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO

**SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:****Art. 1) Recepimento della premessa**

Le premesse sono parti integranti ed imprescindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto di servizio.

Art. 2) Oggetto del contratto

Il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra COMUNE e SOCIETA' al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli Obiettivi dell'Amministrazione Comunale titolare della farmacia;

I servizi associati alla SOCIETA' dal COMUNE sono:

- a) il governo del servizio farmaceutico pubblico di cui il COMUNE è titolare;
- b) tutte le attività connesse o affini al governo del servizio anzidetto;
- c) ulteriori servizi richiesti dal COMUNE.

Nel perseguimento dei suoi fini aziendali, LA SOCIETA' si impegna:

- ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e successive integrazioni, e più esattamente ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia, efficienza ed economicità;
- ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella "Carta dei Servizi" che dovrà essere adottata entro 6 mesi dall'inizio dell'attività per formare parte integrante.

La SOCIETA' si impegna, altresì ad accogliere tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il COMUNE dovesse richiedere in attuazioni di direttive,



far_com_

sollecitazione e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali e dalle Associazioni degli utenti.

Art. 3) Durata dell'affidamento

L'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali ha durata di **anni 5**, a decorrere dal

Entro **12 mesi** dalla data di scadenza dell'affidamento di cui al punto precedente, il COMUNE deve comunicare al Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' la volontà o meno di procedere al rinnovo dell'affidamento.

Entro **3 mesi** dal ricevimento della comunicazione del COMUNE, la SOCIETA' deve manifestare il suo impegno o meno a procedere al rinnovo dell'affidamento, rinnovo che verrà concordato tenendo in considerazione le norme allora vigenti;


In caso di volontà di rinnovo dell'affidamento, il COMUNE e la SOCIETA' si impegnano a ridefinire entro 3 mesi dalla scadenza il contratto per regolare l'eventuale rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione delle farmacie di cui il COMUNE è titolare.

In caso di mancato rinnovo, per qualsivoglia motivo, la SOCIETA' garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per **1 anno** dalla cessazione del rapporto al fine di consentire il subentro dell'eventuale nuovo affidatario;

Art. 4) Responsabilità, competenze e obblighi della SOCIETA'

Dalla data di affidamento, la SOCIETA' sarà l'unica responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

La SOCIETA' sarà pertanto unica responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, risultando l'attività improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.



far_com_

In particolare, per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento, la SOCIETA' si impegna a:

- osservare tutte le norme vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di violazioni di tali norme la SOCIETA' sarà tenuta unica responsabile;
- dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- tenere sollevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella "Carta dei Servizi", e delle nuove "Carte dei Servizi" che dovessero essere approvate quale aggiornamento;
- approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto, anche in merito ai veicoli impiegati;
- garantire al COMUNE l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto;
- esaminare e valutare con tempestività le richieste di attivazione di nuovi servizi avanzate dal COMUNE;
- collaborare con il COMUNE per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti;
- realizzare con cadenza annuale indagini di tipo "custode satisfaction" comunicandone l'esito al COMUNE.

Art. 5) Obblighi generali del COMUNE



far_com_

l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;

- l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- l'adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché di progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza familiare, su indicazione del COMUNE.

Art.8) Osservanza della legge e dei regolamenti

La SOCIETA' avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specifiche del presente contratto, anche le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze municipali e specialmente quelle aventi rapporto con i servizi del COMUNE.

Art.9) Estensione dei servizi

La SOCIETA' si impegna ad eseguire su richiesta del COMUNE, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.

Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi d'intesa col COMUNE, tenuto conto della copertura dei costi totali (finanziari compresi), nonché con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.

Art.10) Iniziative e miglioramento del servizio

Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi etc.



far_com_

La SOCIETA' si obbliga a farsi da parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze CEE, statali, regionali, provinciali e comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

Rientra nella piena facoltà della SOCIETA' attivare le più adeguate strategie di "alleanza" all'esterno delle ipotesi di adesioni o partecipazione ad iniziative, finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza.

Art.11) Controllo dei servizi

Il COMUNE si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, panel d'utenti, analisi merceologiche, etc.) finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Il COMUNE può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione della SOCIETA', nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa, il COMUNE può effettuare altresì indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio, con spese a carico dello stesso.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il COMUNE può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianza comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

La SOCIETA' presta al COMUNE ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire le prestazioni del servizio pubblico.

La SOCIETA' sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

Art.12) Canone Annuo



far_com_

La SOCIETA' corrisponderà al COMUNE, per l'affidamento della gestione del servizio farmaceutico, un canone annuo determinato con modalità da stabilirsi con lettere allegate e da versarsi in due soluzioni, la prima entro il mese di settembre e la seconda entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art.13) Informativa al Comune

Il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' adotta entro il 15 novembre di ogni anno e trasmette nei 15 giorni successivi al COMUNE un programma nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo del servizio Farmaceutico ed alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo.

Art.14) Divieto di cessione e subappalto

È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del COMUNE.

Il tutto, sotto pena di decadenza del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al COMUNE per effetto della decadenza.

Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal contratto a carico del soggetto che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.

Anche in caso di cessione autorizzata, il terzo affidatario resterà responsabile verso il COMUNE del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente contratto.

Art.15) Cause di revoca e risoluzione anticipata del contratto

- Il COMUNE potrà revocare l'affidamento del servizio e risolverà unilateralmente il presente contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti cause:



far_com_

- fallimento od assoggettamento ad altra procedura concorsuale della SOCIETA';
 - interruzione del servizio con chiusura di un esercizio per oltre 5 giorni, non comunicati all'autorità sanitaria e da questa non autorizzata;
 - decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
 - reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
 - reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
 - abituale ricorso all'abusivismo professionale;
 - gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
 - ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti dalla SOCIETA' con il presente contratto.
- Il COMUNE, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' con atto formale, le inadempienze riscontrate.
 - La SOCIETA', dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma. Sulla base delle giustificazioni fornite, il COMUNE potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario, il COMUNE dichiara risolto il presente contratto revocando l'affidamento del pubblico servizio.
 - La risoluzione anticipata del presente contratto, fatto salvo il diritto del COMUNE al risarcimento dell'eventuale danno subito, comporta oltre alla revoca dell'affidamento del servizio e dell'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del COMUNE, il passaggio al COMUNE, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni ed immobili della SOCIETA' così come risultanti da apposita situazione patrimoniale che verrà redatta da primaria Società di Revisione, a spese della SOCIETA', a fronte di un



far_com_

- corrispettivo pari al valore contabile netto dei beni così come risultante da tale situazione patrimoniale dell'ultimo bilancio della SOCIETA' approvato.
- La SOCIETA', assicura comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri e comunque entro e non oltre **12 mesi** della comunicazione.

Art.16) Recesso

Nel caso di recesso da parte della SOCIETA' questa sarà tenuta a rifondere al COMUNE le maggiori somme da esso sopportate fino alla scadenza del termine di scadenza previsto nel presente contratto.

Art.17) Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto o comunque che dovesse insorgere nei rapporti tra la SOCIETA', i soci e i componenti degli organi sociali, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di arbitrio, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali due scelti liberamente dalle parti, ed il terzo nominato di comune accordo dalle parti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio dovrà decidere in via rituale nel rispetto delle norme del codice di procedura civile relative all'arbitrio rituale.

Art.18) Spese Contrattuali

Tutte le eventuali spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della SOCIETA'.

La registrazione avverrà con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 40 T.U. approvato D.P.R. 131 del 26.04.1986.



far_com_

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su tredici pagine intere e fin qui della quattordicesima pagina, viene da Segretario rogante data lettura alle parti che approvando e confermandolo con me lo sottoscrivono insieme agli allegati.

Per il COMUNE di

Per la FAR.COM S.r.l.

Il SEGRETARIO COMUNALE

www.Albopretorionline.it 08104110



Ufficio Segreteria

P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)
Tel. 02.959299.231 -Fax 02.95382853
P.I. 00973680150

Gessate, li 17/03/2010 Prot.n. 4038...../X.3

Spett.le Società
FAR.COM. s.r.l
Via Martiri della Libertà n.18
20066 MELZO (MI)
c.a. Presidente
Gianni Dr. Terribile
c.a. Direttore
Nicoletta D.ssa Rossini

OGGETTO: COMUNICAZIONE DA ALLEGARE AL CONTRATTO DI SERVIZIO FAR.COM S.R.L. IN ORDINE ALLA SEGUENTE CLAUSOLA "COPERTURA DELL'EVENTUALE PROPRIA PERDITA DI ESERCIZIO DA RIPIANARE ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO".

Ricordato che:

- con delibera di Giunta Regionale N. VIII/1970 del 30/03/2009 è stata istituita la seconda sede farmaceutica nel territorio del comune di Gessate (zona sud), la cui delimitazione territoriale risulta dal provvedimento relativo alla pianta organica allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2008;
- con nota della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità, prot. N. HI.2009.0021893 del 12/06/2009, è stata avanzata all'Amministrazione Comunale di Gessate formale offerta di prelazione della sede farmaceutica di nuova istituzione;
- con delibera di Consiglio Comunale N. 27 del 26/06/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato esercitato il diritto di prelazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 02/04/1968, N. 475 e ciò ai fini dell'assunzione della titolarità della farmacia N. 2 a favore dell'Amministrazione Comunale di Gessate;
- con la predetta delibera di Consiglio Comunale N. 27/2009 si è demandato ad un successivo provvedimento la decisione in ordine alla definizione delle modalità più appropriate per la gestione della farmacia di nuova istituzione;
- con deliberazione di C.C. N. 56/2009, esecutiva, è stato approvato l'affidamento, in favore della Società FAR.COM. s.r.l., della gestione della farmacia n. 2 (zona sud) nonché il relativo Statuto della Società costituita con atto rogato per Notaio Enrico Bellezza in data 03/12/2003 e partecipata dalle amministrazioni comunali di Melzo, Vignate, Pioltello, Pessano con Bornago, Truccazzano, Pozzuolo Martesana e Vizzolo Predabissi;
- con determinazione N. 568 del Responsabile del Servizio Affari generali, in data 30/12/2009, è stato assunto idoneo impegno di spesa per l'acquisizione, da parte del Comune di Gessate (Mi), di una quota del capitale sociale della Società Far.Com. s.r.l.;
- con atto di Giunta Comunale verrà approvato il Contratto di servizio che ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale, fissando gli obblighi reciproci fra Comune di Gessate (Mi) e Società Far.Com. s.r.l.



Ufficio Segreteria

P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)
Tel. 02.959299.231 -Fax 02.95382853
P.I. 00973680150

Ciò ricordato, vista la Vostra nota con la quale – a richiesta di alcuni Soci della Società Far.Com. s.r.l. – invitate lo scrivente ad inviare formale impegno scritto in ordine alla clausola in oggetto, con la presente, in nome e per conto del Comune di Gessate, assumo formale impegno, in ordine alla copertura dell'eventuale propria perdita di esercizio da ripianare entro l'esercizio successivo.

Dispongo quindi che la presente nota venga allegata, come parte integrante, alla deliberazione di approvazione del Contratto di servizio che, come sopra ricordato, fissa gli obblighi reciproci fra Comune di Gessate (Mi) e Società Far.Com. s.r.l.

Con l'occasione ed a disposizione per ogni necessità con l'occasione porgo,
distinti saluti.

Il Sindaco
Mario Giuseppe Leoni

